COMUNE DI MUCCIA

(Provincia di MACERATA)

ORDINANZA SINDACALE n. 8 Reg. Generale del 06-05-2019

Oggetto: Riduzione zone rosse e revoca ordinanza n. 520/17

IL SINDACO

PREMESSO che a decorrere dal 24.08.2016 è in corso un'attività sismica che interessa il territorio comunale;
VISTA le scosse verificatesi in data 26.10.2016 che hanno provocato danni ingenti e crolli diffusi nell'interno territorio comunale mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza;
CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;
RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio di Muccia si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;
RICHIAMATE le precedenti ordinanze n. 36/16, n. 141/16, n. 101/17, n. 459/17 e n. 520/17, con le quali sono state individuate e ridefinite le "zone rosse" interdette al traffico e all'accesso veicolare e pedonale a chiunque, al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica e privata;
CONSIDERATO che a seguito della ricognizione effettuata, e/o dei puntellamenti per la messa in sicurezza eseguiti e degli elementi visivi acquisiti durante i sopralluoghi si prende atto che possono essere ridotti i perimetri delle "zone rosse", sia nel capoluogo che nelle frazioni così come evidenziato nella planimetria allegata che forma parte integrante della presente ordinanza;
RITENUTO pertanto necessario adottare specifica ordinanza che sostituisce integralmente quelle precedenti che indichi la nuova perimetrazione delle "zone rosse" al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
RILEVATO che la presente delimitazione non riguarda la valutazione di agibilità dei singoli edifici ma solo per la pubblica via;
VISTO l'art. 15 L. 225 del 24.02.1992;
VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002 n. 286;
VISTA l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;
VISTO l'art. 8 c. 1 lettera a del D.L. 14/2017;
VISTO l'art. 50 e 54 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. La revoca della precedente ordinanza n. 520/17;
2. Il permanere del divieto di accesso a persone e mezzi, per le vie e strade comunali situate nei centri storici e negli abitati del capoluogo e delle frazioni evidenziate dalla linea rossa nelle planimetrie allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Che l'accesso alle strade comprese nella suddetta area sia interdetto con apposita transennatura;

4. Il divieto di modificare la collocazione delle transennature spostandole dalla sede individuata;
5. Dal presente provvedimento sono esclusi: il personale ed i mezzi dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine, del Dipartimento della Protezione Civile, delle Forze Armate e della Polizia Locale, le persone preventivamente autorizzate dai Vigili del fuoco e dagli stessi accompagnati per quanto attiene all'incolumità pubblica;
6. Di demandare al Comandante della polizia locale l'emissione di apposita ordinanza per la disciplina della circolazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/92;

RICORDA

Che la violazione del presente divieto costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:
- Prefettura di Macerata;
- Sala Operativa Intercomunale di Protezione Civile di Macerata;
- Comando Stazione Carabinieri Serravalle di Chienti;
- Polizia Locale.

Ciascuno per le rispettive competenze.
- Che il Comando Polizia Municipale è incaricato rispettivamente della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- Di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione nelle forme di legge;

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
– Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero
– Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
– Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 06-05-2019

IL SINDACO
Mario Baroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 07-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL IL MESSO COMUNALE
SILVANO SECCACINI

COMUNE DI MUCCIA